



COPIA

# COMUNE DI STRAMBINELLO

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 26/11/2022

Oggetto: **CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue, addì VENTISEI, del mese di NOVEMBRE, alle ore dodici e minuti quindici, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

cognome e nome	carica	presente
CORZETTO Marco Angelo	Sindaco	Sì
ONORE Gualtiero	Consigliere	No
CASERIO Eralda	Consigliere	Sì
CASERIO Marco	Consigliere	No
BATTISTUTTA Stelvia	Consigliere	No
PEZZATTI Maurilio Domenico	Consigliere	Sì
CASERIO-ONORE Pietro	Consigliere	Sì
LEONE Giovanni	Consigliere	Sì
ONORE Stelvio	Consigliere	Sì
CHIARAVIGLIO Cinzia	Consigliere	No
BARGIGLI Cristina	Consigliere	No
	totale presenti:	6
	totale assenti:	5

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Paolo DEVECCHI.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO: APPROVAZIONE

#### Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco, che illustra la proposta relativa a "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO: APPROVAZIONE" ;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

#### Il Consiglio comunale

Riscontrata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso:

- che il Comune di Strambinello è privo di titolare della sede di Segreteria Comunale dal 2020;
- che la funzione di Segretario Comunale, obbligatoria, è stata sinora svolta con incarichi di reggenza a scavalco temporanei;

Ritenuto indispensabile garantire la regolarità e continuità della funzione con un Segretario Comunale titolare;

Tenuto conto dei colloqui intercorsi con le Amministrazioni comunali di Cuceglio Collettero Giacosa, Parella e Quagliuzzo al fine di addivenire alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario comunale;

Considerato che sono state concordate in particolare le seguenti condizioni:

- il Comune di Cuceglio ricoprirà il ruolo di capo convenzione, per disposizione di legge essendo il Comune con la maggiore popolazione residente;
- la Convenzione ha una durata pari a tre anni con decorrenza 1° dicembre 2022 e presenta la seguente ripartizione finanziaria della spesa:

• A carico del Comune di CUCEGLIO	12/36
• A carico del Comune di COLLERETTO GIACOSA	8/36
• A carico del Comune di PARELLA	6/36
• A carico del Comune di QUAGLIUZZO	6/36
• A carico del Comune di STRAMBINELLO	4/36

Ritenuto pertanto di approvare la Convenzione in oggetto nel testo che, composto di 9 articoli, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 30 e 98, III comma;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. c) che attribuisce la competenza in materia al Consiglio Comunale;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi entrambi dal responsabile del Settore Amministrativo - finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Uditi //

Con voti \_\_\_\_\_

PROPONE

1) di approvare la convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Cuceglio, Collettero Giacosa, Parella, Quagliuzzo e Strambinello,

composta di n. 9 articoli, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire consensualmente che la Convenzione avrà effetto a decorrere dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare e durata di tre anni;

3) di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni di Cuceglio, Collettero Giacosa, Parella e Quagliuzzo nonché alla Prefettura di Torino – U.T.G. ex Agenzia Autonoma dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione Regionale del Piemonte, per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, ai fini del tempestivo avvio della Convenzione, con votazione

\_\_\_\_\_,'

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Sindaco propone che il Consiglio comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.  
Strambinello, 21/11/2022

IL SINDACO  
F.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.  
Strambinello, 21/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ramona BOERO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.  
Strambinello, 21/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Angelo CORZETTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to : CORZETTO Marco Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : dott. Paolo DEVECCHI

---

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in ottemperanza all'art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 30/11/2022

Il Responsabile della pubblicazione  
f.to Ramona BOERO

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data 26/11/2022, ai sensi di legge.

Strambinello, 26/11/2022

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo DEVECCHI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Strambinello, li

Il Segretario Comunale  
dott. Paolo DEVECCHI

---

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  
DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI:  
CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E  
STRAMBINELLO.**

*ai sensi degli articoli 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2002  
e articolo 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.*

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella  
Residenza municipale di CUCEGLIO,

TRA

Il Comune di CUCEGLIO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonino IUCULANO MAMAO, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di COLLERETTO GIACOSA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ernesto MARCO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di PARELLA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Roberto Antonio BALMA, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di QUAGLIUZZO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ernesto BARLESE, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di STRAMBINELLO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Angelo CORZETTO, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha stabilito la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con deliberazione n. 135 del 25.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

- con deliberazione n. 113 del 02.05-2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- con deliberazione n. 270 del 06.09.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell’Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell’avvenuto convenzionamento;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa e che, ai sensi dell’art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122, è stato stabilito che ”al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati”;
- ai sensi dei commi 31-ter e 31-septies dell’art. 7 del citato D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, il Ministero dell’Interno è succeduto a titolo universale all’Agenzia dei segretari;
- con delibera consiliare del Comune di CUCEGLIO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di COLLERETTO GIACOSA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di PARELLA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di QUAGLIUZZO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di STRAMBINELLO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

#### CIO’ PREMESSO

Con la presente scrittura, da registrarsi in caso d’uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, l’ufficio di Segretario Comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Ai fini della classificazione della presente sede di Segreteria Convenzionata si prende atto che il Comune di CUCEGLIO, Capofila, è classificato in Classe 4° e che la somma al 31/12/2021 degli abitanti dei Comuni aderenti è inferiore a 3.000.

## **Art. 2 – Comune Capo Convenzione**

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di CUCEGLIO, Comune avente la maggiore popolazione, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Il Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e dal Ministero dell'Interno o Prefettura.

In caso di revoca per violazioni dei doveri d'ufficio che riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II° cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espleta la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà al Sindaco di CUCEGLIO nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Prefettura – U.T.G. il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- A richiedere alla Prefettura – U.T.G. il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

## **Art. 3 – Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di CUCEGLIO, COLLERETTO GIACOSA, PARELLA, QUAGLIUZZO E STRAMBINELLO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura ex Agenzia Autonoma.

Il Segretario Comunale cesserà automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila che lo ha nominato, continuando ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del nuovo Segretario.

## **Art. 4 – Modalità operative del servizio.**

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. In ragione di ciò, si prende atto che il Segretario non è soggetto all'obbligo di timbrare il cartellino attestante la presenza e l'orario di lavoro.



In ogni modo, al fine di garantire l'equilibrata presenza del Segretario Comunale presso ciascun Ente convenzionato, si stabilisce che, di norma, il servizio sia svolto settimanalmente per n. 12 ore presso il Comune di CUCEGLIO, per n. 8 ore presso il Comune di COLLERETTO GIACOSA, per n. 6 ore presso il Comune di PARELLA, per n. 6 ore presso il Comune di QUAGLIUZZO e per le restanti n. 4 ore presso il Comune di STRAMBINELLO, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale.

#### **Art. 5 – Forme di consultazione.**

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione potrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale,
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

#### **Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di CUCEGLIO, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. La retribuzione di risultato, di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, sarà erogata dal Comune Capo Convenzione a seguito di idonea valutazione delle prestazioni effettuata dall'Assemblea dei Sindaci della Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale sulla base del conseguimento degli obiettivi dalla stessa predeterminati. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di CUCEGLIO le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finanziati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese complessive, con esclusione di quelle a carico di ciascun Ente, come sopra specificato, avverrà nel seguente modo:

- |   |       |
|---|-------|
| • A carico del Comune di CUCEGLIO           | 12/36 |
| • A carico del Comune di COLLERETTO GIACOSA | 8/36  |
| • A carico del Comune di PARELLA            | 6/36  |
| • A carico del Comune di QUAGLIUZZO         | 6/36  |
| • A carico del Comune di STRAMBINELLO       | 4/36  |

Il Comune di CUCEGLIO nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni convenzionati.

Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 31 marzo dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva dell'anno precedente o, in caso di mancanza di quest'ultima, di quella a preventivo dell'anno di competenza;
- la seconda entro il 30 settembre dell'anno di competenza, di importo pari al 40% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo Convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni Convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio. *(I segretari comunali, ove svolgano la propria attività in convenzione tra 2 o più comuni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune capofila a quello convenzionato o, se il tragitto è più breve, dalla propria residenza a tale ente).* Il compenso è previsto anche nel caso in cui il Segretario utilizzi la propria autovettura, in quanto si tratta di un obbligo a cui non si può sottrarre perché imposto dall'amministrazione di appartenenza. Quanto sopra secondo le indicazioni dettate dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con il parere n. 9/2011. Si precisa che, con il decreto 25402 del 17 maggio 2011, il Presidente della unità di missione del Ministero dell'Interno, struttura che ha preso il posto della Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali, ha revocato le precedenti deliberazioni ed ha chiarito, sulla scorta di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, che tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune Convenzionato sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", del D.Lgs. 267/2000, ove legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 10 della Legge 114/2014, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune semestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

#### **Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione.**

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni tre a decorrere dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare.

Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la

convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale, per prima, sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle avvenute elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal 61° giorno successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione;
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del titolare: a questo punto le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione;
- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consigliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di 30 giorni antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio Preventivo. Il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.
- d) Recesso di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consigliare, preceduto da formale preavviso scritto e notificato agli altri Enti facenti parte della Convenzione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica. Il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.

In ogni caso, alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

#### **Art. 8 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.**

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

#### **Art. 9 – Norma di chiusura.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, alla Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, a cura del Comune Capo Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco del Comune di CUCEGLIO: Antonino IUCULANO MAMAO**

**Il Sindaco del Comune di COLLERETTO GIACOSA: Ernesto MARCO**

**Il Sindaco del Comune di PARELLA: Roberto Antonio BALMA**

**Il Sindaco del Comune di QUAGLIUZZO: Ernesto BARLESE**

**Il Sindaco del Comune di STRAMBINELLO: Marco Angelo CORZETTO**

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.